

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 43 Reg. Gen. Data 05/09/2017	OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Castellaneta e Leporano (TA) .
--	---

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 09,05 presso il Palazzo Catalano – 2° piano - in Via Vittorio Emanuele, attesa l'indisponibilità della Sala Consiliare On. Gabriele Semeraro della Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	SCARCIA Palma	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	SPIERTO Pietro	PRESENTE
D'AMBROSIO Antonio	ASSENTE	TANZARELLA Roberto	ASSENTE
DE BELLIS Agostino	ASSENTE	TERRUSI Maria	PRESENTE
DI PIPPA Giambattista	PRESENTE	TRIA Tommaso	PRESENTE
GIANNICO Stefania	PRESENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
NOTARFRANCESCO Rosanna	PRESENTE		
PERRONE Vito	ASSENTE		
ROCHIRA Raffaele	ASSENTE		
ROCHIRA Walter	PRESENTE		
SACCHETTO Eugenio	PRESENTE		

ASSEGNATI 17
IN CARICA 17

PRESENTI 12
ASSENTI 05

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CASSANO Annibale, nella sua qualità di Presidente, premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. SICURO dott. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO, in sostituzione del Segretario Generale Mezzolla Dott. Antonio, interessato all'atto.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Castellaneta ha quale titolare della segreteria comunale il dott. Antonio Mezzolla, iscritto all'Albo dei segretari comunali della Sezione Puglia ed inserito nella fascia A dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
- Con nota prot. n. 10414/2017, qui pervenuta il 29/08/2017 il Comune di Leporano (TA) ha proposto il convenzionamento per l'ufficio di Segreteria generale.

CONSIDERATO che:

- sulla problematica delle convenzioni, il Consiglio di Stato, sezione IV, con Ordinanza n. 4111/2004, ha affermato che *“la possibilità di cooperazione tra enti locali nelle forme previste in via generale dal d.lgs. n. 267/2000 (art. 30) e, per l'ufficio di segreteria, dal d.P.R. n. 465 del 1997 (art. 10), non incontra altri limiti e condizioni che quelli previsti dalle citate norme, che non prevedono una richiesta di convenzione ed un potere di approvazione o rigetto della costituzione della convenzione stessa in capo all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali (od alla sezione regionale)”*;
- che nello stesso senso si è pronunciato il TAR Veneto con due successive ordinanze, rispettivamente l'Ordinanza n. 245 del 16 marzo 2005 e l'Ordinanza n. 397 del 24 maggio 2005, con cui ha rilevato che l'art. 10 del D.P.R. 465/1987 nel consentire la stipulazione tra comuni diversi di “convenzioni per l'ufficio di segreteria” pone quale unico limite che si tratti di “comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, senza fare riferimento alcuno alla classe di appartenenza degli enti e ha ritenuto che nella comparazione degli interessi pubblici coinvolti appare preminente l'esigenza di riconoscere l'autonomia decisionale degli enti locali;
- che tale orientamento è stato confermato da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 3749/2005 adottata nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2005;

RILEVATO, pertanto, che anche alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali citate, l'interesse pubblico all'economicità ed all'efficacia dell'azione amministrativa risulta prevalente rispetto ad altri interessi pur rilevanti;

VISTO l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati”;

VISTO, inoltre, l'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997, il quale espressamente recita: “i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni”;

VALUTATA l'opportunità, conformemente alla citata disposizione, di stipulare con il Comune di Leporano (TA) una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

CONSIDERATO che con tale forma associativa si realizza una economia di spesa, ripartendo tra i due Comuni il costo afferente al servizio di Segreteria Comunale;

Raggiunta l'intesa tra i Sindaci di ripartire la spesa di gestione nelle seguenti percentuali:

Castellaneta	50%;
Leporano	50%

e, contestualmente, di nominare quale Capo Convenzione, il Comune di Castellaneta;

VISTA la convenzione allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del decreto legislativo n. 267/2000;

UDITI gli interventi nel corso della seduta, di cui all'allegato resoconto stenografico, al quale si rimanda *per relationem*;

....*omissis*....

con la seguente votazione, resa per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal presidente del consiglio comunale:

presenti:	n. 12	consiglieri
votanti :	n. 11	consiglieri
astenuti:	n. 01	consiglieri (Di Pippa)
favorevoli:	n. 11	consiglieri
contrari:	n. ---	consiglieri

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto nonché motivazione dello stesso;
- 2) di approvare l'allegata convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale tra i Comuni di Castellaneta e Leporano, composta da n.11 (undici) articoli ed allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stipulare detta convenzione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni;
- 4) di dare atto che a seguito della sottoscrizione della convenzione approvata, il segretario della stessa convenzione sarà il segretario del Comune capofila di Castellaneta;
- 5) di trasmettere il presente atto al Comune di Leporano nonché al Ministero dell' Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bari – Sezione regionale Puglia, Bari.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente,

con la seguente votazione, resa per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal presidente del consiglio comunale:

presenti:	n. 12	consiglieri
votanti :	n. 11	consiglieri
astenuti:	n. 01	consiglieri (Di Pippa)
favorevoli:	n. 11	consiglieri
contrari:	n. ---	consiglieri

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 u.c. TUEL.

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CASTELLANETA E LEPORANO PER IL SERVIZIO
IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di _____ C.F. _____ (classe _____) legalmente rappresentato dal Sindaco, _____ ed il Comune di _____ C.F. _____ (classe _____) legalmente rappresentato dal Sindaco _____,

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm.ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di CASTELLANETA (Classe II) e di LEPORANO, (Classe III) provincia di Taranto, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di CASTELLANETA (TA) assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (UNO), rinnovabile tacitamente alla scadenza, e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 15 (QUINDICI) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di CASTELLANETA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in accordo con il Sindaco del Comune di LEPORANO. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco

precedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di CASTELLANETA sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in parti uguali (50%) tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di CASTELLANETA, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

- a) 50% (o diversa percentuale) a carico del Comune di CASTELLANETA;
- b) 50% (o diversa percentuale) a carico del Comune di LEPORANO;

Ogni trimestre il Comune di CASTELLANETA comunicherà al Comune di LEPORANO il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di LEPORANO provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia.

ART. 11 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

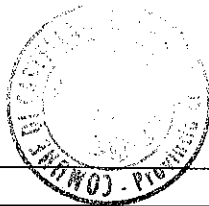
IL PRESIDENTE

f.to CASSANO dott. Annibale

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dott. Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL VICE SEGRETARIO
Sicuro dott. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/2000 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno **6 SET. 2017** e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al **21 SET. 2017**

(Prot. n. del).

Addi **6 SET. 2017**

IL MESSO COM.LE

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dott. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☒ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dott. Giovanni

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL VICE SEGRETARIO
SICURO dott. Giovanni